

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI E DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA SOTTO SOGLIA AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 76 DEL D. LGS. N. 36/2023 E S.M.I.

Regolamento approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.17 del 12/04/2024

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Sono istituiti in modalità digitale, tramite la Piattaforma Maggioli in uso presso questa Provincia, sulla base delle potenzialità e disposizioni ivi contenute, gli elenchi degli operatori economici qualificati da invitare per le procedure di affidamento sotto soglia, da effettuarsi ai sensi dell'art. 50 e dell'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'esecuzione di lavori ed incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria.

2. Attraverso l'istituzione dei suddetti elenchi la Provincia di Teramo intende dotarsi di uno strumento informatico idoneo a garantire l'effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza in materia di scelta del contraente per lavori ed incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria sotto soglia senza bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II prescritti dall'art. 48, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

3. Gli elenchi saranno utilizzati come strumento di individuazione degli operatori economici ogni qualvolta si renda necessario e vi siano i presupposti per all'affidamento di lavori ed incarichi professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria inferiori alle soglie di cui all'art. 14 ed in tutti i casi di cui all'art. 76 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. (di seguito: "Codice").

4. Le disposizioni del presente Regolamento devono intendersi automaticamente modificate e/o sostituite da norme di legge e regolamentari sopravvenute, incompatibili con quelle in esso contenute.

5. Per l'affidamento dei lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice la stazione appaltante inviterà un numero di operatori iscritti nell'elenco dedicato non inferiore a quello indicato dalle normative vigenti al momento dell'indizione della procedura di gara, con particolare riferimento all'art. 50 del Codice, in quanto applicabile;

L'Elenco sarà suddiviso per ciascuna categoria di lavori in cinque distinte classi di importo:

- a) da 0 a 4.999 euro;
- b) da 5.000 a 39.999 euro;
- c) da 40.000 euro a 149.999 euro;
- d) da 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- e) da 1 milione di euro e fino alla soglia di cui all'art. 14 del Codice.

6. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso e ove lo ritenga necessario, in rapporto alla natura e all'entità dell'affidamento:

- a) Di estendere l'invito ad un numero maggiore di operatore economico, fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, richiamati dall'articolo 48, nonché dell'articolo 49 del Codice;
- b) di pubblicare avvisi di manifestazione di interesse specifici.

7. Per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice, la stazione appaltante inviterà un numero di professionisti iscritti nell'elenco dedicato non inferiore a quello indicato dalle normative vigenti al momento dell'indizione della procedura di gara, con particolare riferimento all'art. 50 del Codice, in quanto applicabile; L'Elenco sarà suddiviso per categorie e classifiche, in due distinte classi di importo:

A) Elenco degli Operatori candidati all'affidamento di servizi fino alla soglia di cui dell'art. 50, comma 1, lett. b)

B) Elenco degli Operatori candidati all'affidamento di servizi superiori alla soglia di cui al precedente punto A e fino alla soglia comunitaria, ex art. 14 del Codice.

8. L'Amministrazione si riserva, in ogni caso e ove lo ritenga necessario, in rapporto alla natura e all'entità dell'affidamento:

a) Di estendere l'invito ad un numero maggiore di operatore economico, fermo restando il rispetto dei principi di cui al Libro I, Parti I e II, richiamati dall'articolo 48, nonché dell'articolo 49 del Codice;

b) di pubblicare avvisi di manifestazione di interesse specifici.

ART. 2 – REQUISITI

1.Lavori. Categorie e Classifiche di iscrizione (Art. 100 del Codice)

L'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei lavori, idoneamente qualificati nel rispetto dell'Allegato II.12 art 2, viene formato in rapporto alle Categorie di opere e per fasce di importo.

Categorie di opere generali

OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane OG 4 Opere d'arte nel sottosuolo

OG 5 Dighe

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione

OG 11 Impianti tecnologici

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate

OS 1 Lavori in terra

OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

- OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- OS 8 Opere di impermeabilizzazione
- OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
- OS 11 Apparecchiature strutturali speciali
- OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
- OS 12-B Barriere paramassi, ferma neve e simili
- OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
- OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
- OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
- OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica
- OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
- OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
- OS 18-B Componenti per facciate continue
- OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento
- OS 20-A Rilevamenti topografici
- OS 20-B Indagini geognostiche
- OS 21 Opere strutturali speciali
- OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS 23 Demolizione di opere
- OS 24 Verde e arredo urbano
- OS 25 Scavi archeologici
- OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27 Impianti per la trazione elettrica
- OS 28 Impianti termici e di condizionamento
- OS 29 Armamento ferroviario
- OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
- OS 31 Impianti per la mobilità sospesa
- OS 32 Strutture in legno
- OS 33 Coperture speciali
- OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

Classifiche

Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I	fino a euro	258.000
II	fino a euro	516.000
III	fino a euro	1.033.000
III-bis	fino a euro	1.500.000
IV	fino a euro	2.582.000
IV-bis	fino a euro	3.500.000
V	fino a euro	5.165.000
VI	fino a euro	10.329.000
VII	fino a euro	15.494.000
VIII	oltre euro	15.494.000

L'importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a euro 20.658.000.

2. Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Categorie e Classifiche di iscrizione (Art. 66 del Codice)

L'elenco degli operatori economici per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, idoneamente qualificati nel rispetto della Parte V dell'Allegato II.12, viene formato in rapporto alle Categorie e Classifiche.

CATEGORIE	CLASSIFICAZIONI	DESTINAZIONE FUNZIONALE	Ex L. 143/49 classi e cat.
EDILIZIA	E.08-E.09-E.10	Sanità, Istruzione, Ricerca	Ic-Id
	E.11-E.12-E.13	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	Ic-Id
	E.14-E.15-E.16	Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	Ib-Ic-Id
	E.17-E.18-E.19	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenti allestite	Ib-Ic-Id
	E.20-E.21-E.22	Edifici e manufatti esistenti	Ic-Id-Ie
STRUTTURE	S.01-S.02-S.03-S.04	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali, soggette e non ad azioni sismiche, ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni	If-Ixa-Ig-Ixb
	S.05-S.06	Strutture speciali	Ixb-Ixc-Ig
MOBILITA'	V.01-V.02-V.03	Manutenzione, Viabilità ordinaria, Viabilità speciale	VIa-VIb
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE	P.01	Interventi di sistemazione naturalistica o paesaggistica	Parte IV Sez.I
IDRAULICA	D.01-D.02-D.03-D.04-D.05	Bonifica e impianti	VIIa-VIIb-VIIc

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

1. Affidamento dei lavori

Sono ammessi all'iscrizione, ai sensi dell'art. 65 del Codice, gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi e precisamente:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprimerà l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del Codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del Codice civile;
- g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

È fatto divieto all'Operatore economico di iscriversi in più forme alla medesima classe di importo.

2. Affidamento di servizi attinenti all'ingegneria e l'architettura

Sono ammessi all'iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 66 e 65 del Codice, i seguenti operatori economici:

- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12.

Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

(È inammissibile la contemporanea iscrizione del professionista singolo e di una società di professionisti, nell'ambito della quale il medesimo rivesta il ruolo di componente).

L'iscrizione all'Albo dei soggetti di cui ai precedenti punti è subordinata al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale che di seguito si riportano.

È fatto divieto all'Operatore economico di iscriversi in più forme alla medesima classe di importo.

Requisiti generali

a) Sono ammessi all'iscrizione agli Albi gli operatori economici che non incorrono nelle cause ostative previste dagli artt. 94, 95, 96, 97, 98 del Codice e delle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs 165/2001 e s.m.i.

b) Ove il soggetto richiedente sia uno studio associato o un raggruppamento, ciascun soggetto componente deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui Parte V, Titolo IV, Capo II del D.Lgs 36/2023.

c) In caso di consorzio stabile tutte le società consorziate indicate come esecutrici devono essere in possesso dei richiesti requisiti di ordine generale.

Requisiti di idoneità professionali

1 Per Lavori

Sono ammessi all'iscrizione all' Albo gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività, prevista dall'oggetto sociale e compresa nella categoria per la quale è richiesta l'attestazione;

b) Iscrizione, per le Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro, nell'Albo Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Gli operatori economici non stabiliti in Italia, ma in altro Stato Membro dovranno essere iscritti, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali previsti dal Codice di cui all'[allegato II.11](#).

2 Per Servizi di architettura e ingegneria

Sono ammessi all'iscrizione all' Albo gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

- a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263, nonché della rispettiva normativa per l'espletamento di specifici servizi tecnici;
- b) *(per tutte le tipologie di società e per i consorzi)* Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445](#), di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'[allegato II.11](#)
- c) Possesso di polizza assicurativa R.C. contro i rischi professionali, in corso di validità;
- d) Insussistenza di tutte le cause di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza;

ART. 4. – REQUISITI DI CARATTERE SPECIALE

1 Lavori

Il richiedente dovrà essere possesso dei requisiti di cui all'Allegato II.12 del D.lgs n. 36/2023, ovvero attestazione SOA in corso di validità, per la/e categoria/e e per la/le classifica/e per la/le quale/i intende iscriversi.

Resta inteso che per l'iscrizione nelle prime due fasce di importo di ciascuna categoria di lavori è sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'allegato II.12.

2 Servizi di architettura e ingegneria

Per l'iscrizione degli Operatori per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria nella classe d'importo di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, al fine di garantire una correlazione tra le capacità del professionista/soc. di professionisti e le tipologie progettuali previste nel presente Regolamento, è richiesto l'avvenuto svolgimento nell'ultimo triennio antecedente la presentazione della domanda di iscrizione di 2 (due) servizi; relativi a ciascuna tipologia d'incarico per cui si chiede l'iscrizione di importo complessivo non inferiore alle soglie previste per ciascuna delle due classi d'importo.

Per l'attestazione del requisito l'operatore provvederà a presentare idonea dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000. È consentito l'inserimento dei mezzi di prova anche in sede di richiesta di iscrizione all'Albo. (In ogni caso, l'Ente si riserva di chiedere, ai fini dell'individuazione dei candidati da invitare ad una procedura di gara ulteriori requisiti speciali proporzionati alla tipologia dell'incarico da affidare.)

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti dichiarati comporterà la mancata iscrizione nell'elenco, nonché l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente. L'operatore economico, nell'ambito della propria qualificazione, ha facoltà di richiedere l'iscrizione per tutte le categorie e classifiche possedute, ovvero solo per quelle per le quali ha interesse a ricevere invito.

La Stazione appaltante si riserva di effettuare accertamenti a campione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativamente al possesso dei requisiti.

Ai fini dell'iscrizione nelle varie categorie dell'elenco di cui al presente regolamento e all'Avviso il singolo operatore economico non potrà ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

ART. 5 – MODALITA' DI ISCRIZIONE

- a) La presente procedura è gestita integralmente in modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le domande presentate attraverso la piattaforma; non saranno ritenute valide domande presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità.
- b) Con l'iscrizione nell'elenco l'operatore economico assume la piena responsabilità in merito al possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento ed è soggetto, in caso di falsa dichiarazione, alle sanzioni previste dalla Legge.
- c) Gli operatori economici che intendono iscriversi dovranno accedere all'area riservata della piattaforma telematica; tale accesso è subordinato alla registrazione dell'operatore economico e pertanto le fasi necessarie per la presentazione della richiesta di iscrizione sono:
Andare nella sezione indicata degli elenchi e cliccare su "Richiesta Iscrizione." Detto questo, si rimanda alla sezione "Istruzioni e manuali" A conferma della presentazione della domanda di iscrizione l'operatore economico riceverà a mezzo PEC la relativa ricevuta con la data e l'ora di presentazione della domanda.
- d) Qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere sottoscritto con la firma digitale. Documenti non firmati digitalmente non verranno accettati dal sistema.

ART. 6 – DURATA DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO PERIODICO

- a) Ai sensi dell'art.2, comma 3, dell'Allegato II.1 l'iscrizione agli elenchi degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali, previo rinnovo annuale.
- b) L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- c) L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa.
- d) La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute.
- e) Il mancato diniego espresso nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
- f) L'iscrizione all'elenco degli operatori economici, sia per la realizzazione di lavori che per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, ha validità permanente, previo rinnovo annuale. La durata annuale dell'iscrizione decorre dal giorno di validazione dei dati da parte della Provincia di Teramo
- g) Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con le modalità indicate nel presente regolamento e nell'Avviso pubblico di istituzione che, pertanto, sono pubblicati in maniera permanente sul profilo committente all'indirizzo internet <https://appalti.provincia.teramo.it/>
→Elenco Operatori economici
→Bandi e avvisi d'iscrizione
- h) Gli operatori economici iscritti sono tenuti ad aggiornare tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data dell'evento, qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti elenchi, pena la cancellazione dai medesimi.

i) Ai fini del continuo aggiornamento degli elenchi, gli operatori economici devono manifestare, **ENTRO 15 GIORNI** antecedenti la scadenza annuale, la volontà di rinnovo dell'iscrizione negli stessi e la persistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

j) A tale scopo, al termine di ciascun anno dall'iscrizione verrà inviato un alert automatico via PEC per consentire all'operatore economico il rinnovo e il re-invio delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti, nonché l'invio della documentazione necessaria all'aggiornamento.

k) L'inclusione negli elenchi, in ogni caso, non costituisce diritto al conferimento degli affidamenti da parte degli operatori iscritti.

l) Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web <https://Elenchi Operatori economici> → Bandi e avvisi d'iscrizione e conterrà per ciascun operatore economico i seguenti dati:

- Ragione o denominazione sociale
- Sede sociale
- P.IVA e/o Codice Fiscale

L'iscrizione richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 7 – CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI

a) La cancellazione dagli elenchi è disposta d'ufficio, secondo motivata valutazione dell'Amministrazione nei seguenti casi:

1. sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco ed in particolare nel caso in cui insorga uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
2. mancata presentazione di offerte a seguito di due inviti nel corso dell'anno solare;
3. quando l'iscritto sia incorso in un'accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione o abbia commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
4. mancata manifestazione della volontà di rinnovo dell'iscrizione nel rispettivo elenco;
5. mancata comunicazione tempestiva di qualsiasi variazione dei requisiti per l'iscrizione;
6. cessazione dell'attività.
7. per formale richiesta dell'interessato.

b) Prima di procedere alla cancellazione verrà inviata all'operatore economico apposita comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione, contenente l'indicazione dei fatti addebitati e l'assegnazione del termine per le eventuali deduzioni volte al superamento degli stessi. In tutti i casi, la comunicazione di avvenuta cancellazione dagli elenchi, trasmessa a mezzo PEC, riporterà adeguata motivazione della/e causa/e di esclusione.

ART. 8 – UTILIZZAZIONE DEGLI ELENCHI

a) Ai sensi dell'art. 50, comma 2 del Codice gli elenchi sono gestiti con le modalità previste nell'Allegato II.1.

b) Gli elenchi, suddivisi per classi d'importo e per categorie di lavorazioni e sulla base dei requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo per quanto attiene i servizi, verranno utilizzati nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza, rotazione, concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione.

c) Di volta in volta verranno invitati gli operatori economici, nel numero indicato nella determina a contrarre in possesso dei requisiti necessari allo specifico affidamento.

d) Per gli affidamenti di lavori di importo inferiore a 5.000,00 euro non si applica il principio di rotazione;

e) Per gli affidamenti di lavori di importo da 5.000,00 euro a 39.999,99 euro, nel rispetto dell'alternanza di cui all'art. 49 del Codice, il medesimo operatore economico potrà essere invitato/affidatario di lavori nell'ambito della stessa categoria per un massimo di 5 volte nell'arco dell'anno solare; sono comunque fatte salve le previsioni di cui all'art. 49 commi 4, 5 e 6 del Codice.

- f) Per gli affidamenti di lavori di importo da 40.000,00 euro a 149.999,99 euro, nel rispetto dell'alternanza di cui all'art. 49 del Codice, il medesimo operatore economico potrà essere invitato/affidatario di lavori nell'ambito della stessa categoria per un massimo di 4 volte nell'arco dell'anno solare; sono comunque fatte salve le previsioni di cui all'art. 49 commi 4, 5 e 6 del Codice.
- g) Per gli affidamenti di lavori di importo da 150.000,00 euro a 999.999,99 euro nel rispetto dell'alternanza degli affidamenti di cui all' art 49 del Codice, il medesimo operatore economico potrà essere invitato nell'ambito della stessa categoria per un massimo di 3 volte nell'arco dell'anno solare; resta inteso che il contraente uscente non potrà essere invitato alla procedura immediatamente successiva, fatto salvo quanto stabilito all'art 49 comma 5 del Codice, nell'ambito della medesima categoria e classe d'importo.
- h) Per gli affidamenti di lavori di importo da 1 milione e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice nel rispetto dell'alternanza degli affidamenti di cui all' art 49 del Codice, il medesimo operatore economico potrà essere invitato nell'ambito della stessa categoria per un massimo di 2 volte nell'arco dell'anno solare; resta inteso che il contraente uscente non potrà essere invitato alla procedura immediatamente successiva, fatto salvo quanto stabilito all'art 49 comma 5 del Codice, nell'ambito della medesima categoria e classe d'importo.
- i) Per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria da 0 e fino alla soglia di cui all'art. 50 comma 1, lett. d), il medesimo operatore economico potrà essere invitato nell'ambito della stessa categoria per un massimo di 3 volte nell'arco dell'anno solare; resta inteso che il contraente uscente non potrà essere invitato alla procedura immediatamente successiva, fatto salvo quanto stabilito all'art 49 comma 5 del Codice, nell'ambito della medesima categoria e classe d'importo.
- l) Per gli affidamenti dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 14, nel rispetto dell'alternanza degli affidamenti di cui all' art 49 del Codice, il medesimo operatore economico potrà essere invitato nell'ambito della stessa categoria per un massimo di 2 volte nell'arco dell'anno solare; resta inteso che il contraente uscente non potrà essere invitato alla procedura immediatamente successiva, fatto salvo quanto stabilito all'art 49 comma 5 del Codice, nell'ambito della medesima categoria e classe d'importo.

ART. 9 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si informa che:

- a) il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;
- b) il trattamento sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti;
- c) i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato;
- d) il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'elenco e l'eventuale affidamento dell'incarico professionale;
- e) all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- f) il Responsabile del Procedimento per il trattamento dei dati è il dirigente della Provincia di Teramo, ing. Francesco Ranieri.

ART. 10 – NORMA DI COORDINAMENTO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale di riferimento.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

La Provincia di Teramo si riserva, in ogni momento, di modificare e/o integrare le disposizioni riportate nel presente Regolamento, dandone comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul proprio sito istituzionale.

ART. 11 – PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento di istituzione è pubblicato sul sito web <https://appalti.provincia.teramo.it/> ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.